



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN INCENTIVO PER L'ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA O PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Il Municipio di Arogno

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge Organica comunale;
- l'art. 44 Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale;
- l'art. 8c lett. g) della Legge cantonale sull'energia;
- l'art. 4 del Regolamento del Fondo per energie rinnovabili (FER)

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'attribuzione di un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica e per la sostituzione della batteria.

BICICLETTA ELETTRICA

1. Beneficiari

Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito BICICLETTA):

- 1.1 Le persone fisiche domiciliate: 1 bicicletta ogni 5 anni;
- 1.2 Le attività economiche con meno di 10 dipendenti domiciliate: 2 biciclette ogni 5 anni.

2. Incentivo

L'incentivo ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della BICICLETTA, o dell'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale, ritenuto un contributo massimo di CHF 500.--.

3. Restituzione dell'incentivo

Il beneficiario non può rivendere la BICICLETTA entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto. Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita dopo un anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita dopo 2 anni: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

4. Rivenditore

La BICICLETTA può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

5. Condizioni cumulative

Per poter beneficiare dell'incentivo, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

5.1 La BICICLETTA deve essere omologata per la vendita in Svizzera e di regola inserita nel catalogo e-bike Ticino online (www.ebiketicino.ch)

5.2 Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.

5.3 Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno una garanzia di 2 anni.

5.4 Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

5.5 Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.

BATTERIA ELETTRICA

6. Beneficiari

Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per l'acquisto di una batteria elettrica (di seguito BATTERIA):

6.1 Le persone fisiche domiciliate: 1 batteria ogni 3 anni.

6.2 Le attività economiche con meno di 10 dipendenti domiciliate: 2 batterie ogni 3 anni.

7. Incentivo

L'incentivo ammonta al 10% del prezzo d'acquisto (IVA compresa) della BATTERIA ritenuto un contributo massimo di CHF 100.--.

8. Incentivo non cumulabile

L'incentivo alla sostituzione della BATTERIA non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene acquistata una BICICLETTA elettrica o un equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale.

9. Rivenditore

La BATTERIA può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera. Per beneficiare dell'incentivo devono essere ossequiate le condizioni di cui al punto 5.

10. Procedura

10.1 La domanda per ottenere l'incentivo per l'acquisto della BICICLETTA deve essere inoltrata al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, mediante semplice lettera, unitamente alla fattura originale ed alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

10.2 La domanda per ottenere l'incentivo per la sostituzione della BATTERIA deve essere inoltrata al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, mediante semplice lettera, unitamente a una copia della fattura della batteria e della bicicletta ed alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

10.3 A condizioni adempite, il versamento dell'incentivo avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

11. Casi particolari

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

12. Reclami

Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

13. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 22 novembre al 21 dicembre.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Ris.Mun.no. 434, del 6.8.2018


Il Sindaco
Corrado Sartori

PER IL MUNICIPIO



La Segretaria
Ilaria Wallimann

